

## **TI\_GERICHTE 33.2001.32 vom 22. Februar 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-02-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_33.2001.32](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2001.32)

FR: TI\_GERICHTE 33.2001.32 du 22 février 2001

IT: TI\_GERICHTE 33.2001.32 del 22 febbraio 2001

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 12**

e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9). 2.3. Secondo l'art. 3a LPC (cfr. anche art. 2 LPC), " L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi (cpv. 1)." 2.4. Per quanto riguarda le spese riconosciute, l'art. 3b LPC prevede che " Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti: a. importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno: 1. per le persone sole, almeno 15280 franchi e al massimo 16880 franchi ; 2. per i coniugi, almeno 22920 franchi e al massimo 25320 franchi; 3. per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, almeno 8050 franchi e al massimo 8850 franchi . Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo; b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione." " Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti: a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa; b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile; c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie; d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni); e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)." 2.5. Secondo l'art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi determinanti comprendono "a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa è interamente computato; b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile; c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia,

nella misura in cui superi per persone sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75000 franchi è preso in considerazione quale sostanza; d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI; e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga; f. gli assegni familiari g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato; h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia."

2.6. Non sono, invece, computati come redditi determinanti (art. 3c cpv. 2 LPC): "a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile; b. le prestazioni d'aiuto sociale; c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale; d. gli assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI; e. le borse di studio e altri aiuti finanziari all'istruzione."

2.7. Nel caso concreto, l'assicurato ha fatto valere principalmente, come precedentemente evidenziato, un errore nella computazione del canone di locazione, sostenendo che la figlia \_\_\_\_\_ è a suo carico. Pertanto, per il calcolo della PC dovrebbe, a suo dire, essere ritenuto il canone di locazione annuo ripartito su due teste, per un ammontare complessivo di Fr. 6'000.-. Pendente causa la Cassa si è allineata a tale tesi calcolando infine una prestazione complementare pari a Fr. 529.- (doc.\_). A proposito del canone di locazione computabile si rileva che, secondo l'art. 3b cpv. 1 lett. b LPC in vigore dal 1° gennaio 1998, si tiene sì conto della pigione ma senza deduzione di alcuna franchigia e delle spese accessorie. L'art. 5 cpv. 1 lett. b LPC precisa inoltre che " I Cantoni stabiliscono l'importo delle spese di pigione giusta l'articolo 3b capoverso 1 lettera b fino a concorrenza, in un anno, di: 1. 12000 franchi per le persone sole, 2. 13800 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita". Per quanto riguarda l'ammontare della pigione computabile nell'ipotesi in cui più inquilini abitano nel medesimo appartamento, il nuovo art. 16c OPC entrato in vigore il 1° gennaio 1998 prevede: " Quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile dev'essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua" (cpv. 1). Di massima l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali" (cpv. 2). L'UFAS ha commentato nel modo seguente questa norma (Pratique VSI 1998 pag. 35): " Le 1 er alinéa indique quand il y a lieu de procéder à une répartition du loyer. Il s'agit d'empêcher que les PC aient également à intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas prises en compte dans le calcul PC. On ne précise pas davantage la nature du loyer qui doit être partagé. En règle générale, lorsque l'appartement appartient à une tierce personne, c'est le loyer prévu qui sera partagé. Si l'appartement ou la maison occupée l'est conjointement avec le propriétaire, l'usufruitier ou le titulaire d'un droit d'habitation, c'est le montant de la valeur locative qui sera en règle générale réparti entre toutes les personnes. Le 2 e alinéa indique comment la répartition doit être opérée. En principe, elle se fera par têtes, et non selon le nombre des pièces occupées ou de m 2 . Des dérogations sont possibles, d'où l'utilisation de l'expression "en principe". " La norma citata ha in pratica codificato quanto stabilito in precedenza dalla giurisprudenza federale. Secondo il TFA, infatti, il canone di locazione deve essere suddiviso in parti uguali tra le persone che occupano l'alloggio (RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512 consid. 2; STCA 11 novembre 1991 in re A.T., STCA 21 febbraio 1992 in re A.T.), anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una sola

persona (ZAK 1974 pag. 556). Lo stesso vale per i figli a beneficio di una prestazione complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977 pag. 245). Una deroga a tale principio è concessa solo entro certi limiti e dev'essere ammessa con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte dell'abitazione. Un'eccezione è parimenti ammessa quando una persona accoglie gratuitamente nell'abitazione un'altra, poiché vi è obbligata moralmente o giuridicamente (DTF 105 V 273). In quest'ultimo caso il TFA ha ammesso l'eccezione alla suddivisione in parti uguali del canone di locazione, in quanto la titolare del contratto di locazione, affetta da disturbi fisici e psichici, necessitava forzatamente delle cure erogate dalla persona che divideva con lei l'appartamento, in caso contrario avrebbe dovuto essere ricoverata in istituto. Tali cure risultavano quindi di grande importanza per l'assicurata, che aveva un grosso debito di riconoscenza nei confronti dell'amico (DTF 105 V 274).

2.8. Nel caso concreto, la resistente ha potuto appurare (docc. \_) come \_\_\_\_\_, figlia di \_\_\_\_\_ – quest'ultima conduttrice dell'appartamento di Via \_\_\_\_\_ -, vive presso l'Istituto \_\_\_\_\_ sin dal 25 gennaio 1999. Il citato appartamento serve dunque da dimora domestica soltanto per tre persone, e meglio per \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_. L'impugnazione dell'assicurato fatta valere contro la decisione 22 febbraio 2001 e chiedente di computare nel proprio fabbisogno l'importo di Fr. 6'000.-, pari a 2/3 della pigione annua di Fr. 9'000.- (la parte di \_\_\_\_\_, esclusa dal calcolo della PC, non è presa in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua, cfr. considerando 2.7.), deve pertanto essere accolta. A titolo abbondanziale si rileva come, pendente causa, la resistente, esperite le opportune verifiche, ha accondisceso a quanto postulato dal ricorrente nel proprio memoriale di ricorso, fissando il nuovo diritto dell'assicurato ad una prestazione complementare pari ad un importo di Fr. 529.- mensili (doc. \_)  $\{[(Fr. 16'880.- + Fr. 8'850.- + Fr. 3'936.- + Fr. 2'100.- + Fr. 6'000) - (Fr. 2'997.- + Fr. 24'492.-)] - Fr. 3'936.-\} : 12 = Fr. 528.40$ , arrotondato per eccesso a Fr. 529.-.

2.9. Il ricorrente ha sollevato da ultimo una censura in merito ad una pretesa disparità di trattamento attuata nei di lui confronti: a suo dire, la Cassa non avrebbe, a torto, considerato i summenzionati concubini alla stessa stregua di una coppia di coniugi. Tale assunto non deve essere protetto. Difatti, in base ai disposti delle cifre 2023 e 2024 delle Direttive sulle Prestazioni Complementari all'AVS e AI (DPC) entrati in vigore il 1° gennaio 1998, risulta chiaramente che "2022 L'importo per il fabbisogno vitale per persone sole è applicato alle persone maggiorenni celibi, vedove o divorziate. 2024 Tale importo è inoltre applicabile ai coniugi che vivono separati (cfr. N. 2033 segg.), alle persone coniugate il cui coniuge soggiorna per un lungo periodo all'estero o il cui luogo di soggiorno è sconosciuto (cfr. il N. 2031) nonché alle persone che vivono in concubinato." A comprova di quanto suferito, e cioè che i concubini sono considerati alla stessa stregua di persone sole riguardo al calcolo per l'importo per il fabbisogno vitale, si fa ulteriore riferimento alla cifra 2025 delle medesime Direttive DPC: " "L'importo per il fabbisogno vitale per coniugi è applicato a tutte le persone coniugate – compresi gli orfani coniugati che beneficiano di una rendita per orfani e i figli coniugati che danno diritto a una rendita per figli -, ad eccezione di quelle che vivono separate (cfr. N. 2033 segg.)." Da quanto precede si comprende dunque, a contrario, che le persone che vivono in concubinato non rientrano nella categoria dei coniugi. E' quindi a buon diritto che la Cassa ha ritenuto nel calcolo del fabbisogno vitale dell'assicurato il limite di reddito di Fr. 16'880.- a titolo di persona sola, importo al quale sono stati correttamente aggiunti Fr. 8'850.- per la figlia \_\_\_\_\_.

2.10. Visto quanto sopra, le censure sollevate dall'assicurato in via principale devono essere parzialmente respinte. La decisione impugnata deve essere quindi

annullata e riformata unicamente sulla base di quanto evidenziato sub considerando 2.8.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.